

CONVEGNO

La Regolamentazione della protezione dei dati personali nell'ambito della medicina sportiva

L' informativa privacy nella Medicina dello Sport: tra diritti e obblighi

Avv. Giuseppe M. Cannella

Socio fondatore di LCG Studio Legale Associato

ORGANIZZATO DA



CON IL PATROCINIO DI



GPDP


GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



**07
GIUGNO
2023**

L'evoluzione normativa: le informazioni da fornire all'interessato

L'obbligo di informare gli interessati previsto già dalla L. 675/1996, ha assunto un ruolo centrale nel c.d. Codice *privacy* (D.lgs. 196/2003) e ancor di più nel cd. GDPR (Regolamento UE 2016/679).



Considerando 60

Il Titolare del trattamento deve fornire all'interessato tutte le informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente dei dati personali.

Il Regolamento 2016/679 (GDPR) come normativa di Compliance


Artt. 13 e 14 GDPR: corollari del Principio di trasparenza

elencano le **informazioni che bisogna fornire** all'Interessato ed individuano il momento in cui **fornirle** in base alla **fonte di acquisizione dei dati**.

- ex art. 13 GDPR: il Titolare deve fornire all'Interessato le **informazioni elencate** nella norma **nel momento in cui i dati sono ottenuti dall'Interessato**.
- ex art. 14 GDPR: il Titolare deve fornire all'Interessato **le medesime informazioni di cui all'art. 13** [ad eccezione del punto d): non deve indicare i legittimi interessi perseguiti bensì le categorie di dati personali in questione] + **la fonte di acquisizione dei dati**, entro **un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati da terzi** (in ogni caso non superiore ad **un mese**) oppure, nel caso in cui i dati siano destinati alla comunicazione con l'Interessato, al più tardi al momento della **prima comunicazione all'Interessato**

L'informativa privacy nella Medicina dello Sport

Nella medicina dello sport, l'Interessato – titolare del cd. Diritto alla trasparenza – è
l'ATLETA.



In accordo alle disposizioni vigenti, gli atleti (agonistici e non) devono sottoporsi a visite ed accertamenti medici finalizzati, tra l'altro, ad attestare **l'idoneità all'esercizio dell'attività sportiva.**

L'atleta ha dunque il diritto di ricevere dal medico certificatore **un'informativa** in cui – coerentemente agli artt. 13 e 14 GDPR – sono descritte **le finalità e modalità di trattamento** dei suoi dati personali.

L'informativa privacy nella Medicina dello Sport

Come costruire un'informativa adeguata agli standard GDPR?

Nel definire i contenuti dell'informativa privacy consegnata all'atleta è necessario tenere in debita considerazione tutte le informazioni di cui all'art. 13 GDPR, nonché le peculiari disposizioni vigenti in relazione ai trattamenti di cd. dati relativi alla salute.



Con il Provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019 il Garante per la Protezione dei dati personali ha fornito importanti chiarimenti, circa il trattamento dei dati sanitari, rivolti a tutti i soggetti operanti nel settore.

In particolare, il Garante ha evidenziato l'importanza, in ambiti complessi come quello sanitario, di fornire agli interessati un'informativa progressiva:


l'Interessato deve ricevere in un primo momento solo le informazioni relative all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste e solo successivamente le informazioni relative ad ulteriori particolari attività di trattamento (quali ad esempio le finalità di ricerca, consegna digitale del referto, tele-monitoraggio, etc.).

L'informativa privacy nella Medicina dello Sport

PRIMO STEP: Informazioni sulla prestazione sanitaria

Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, che eroga prestazioni sanitarie, deve fornire all'Interessato tutte le informazioni di cui all'art. 13 GDPR, tra cui:

- i) Base giuridica
- ii) Ambito di comunicazione
- iii) Focus su Fascicolo Sanitario Elettronico



L'informativa privacy nella Medicina dello Sport

Base giuridica

Il divieto generale di trattare le categorie particolari di dati personali, in particolare **i dati sulla salute**, in ambito sanitario, è oggetto di **deroga** in tutte quelle ipotesi in cui:

- è necessario a eseguire **la prestazione sanitaria**;
- il trattamento è svolto da un **professionista sanitario soggetto al segreto** professionale o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza

- L' art.4 (15) GDPR definisce i «**dati sanitari**» come i **dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica**;
- In base al **Considerando 35**, possono essere intesi dati sanitari:
 - ✓le informazioni risultanti da esami e controlli, compresi i dati genetici e i campioni biologici;
 - ✓qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato.

Il professionista sanitario (sia quando opera come libero professionista che quando offre la propria prestazione medica all'interno di una struttura sanitaria) non è tenuto ad acquisire il consenso del paziente per il trattamento dei dati relativi alla salute quando tale trattamento è "necessario" al perseguimento delle finalità di cura.

Anche nell'ipotesi in cui la prestazione sia erogata a «distanza».

Cfr. "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina" oggetto dell'Accordo raggiunto in data 17 dicembre 2020 dalla Conferenza Stato-Regioni.

L' informativa privacy nella Medicina dello Sport

Ambito di comunicazione

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; **Art. 13 GDPR**

L' informativa deve dunque riportare l' indicazione di tutti i possibili soggetti (anche solo per categorie) a cui verranno comunicati i dati personali oggetto di trattamento.



Indicare nell' informativa i soggetti che possono ricevere i dati dell' Interessato **NON** è **SUFFICIENTE** a rendere il trattamento legittimo:

la comunicazione deve avvenire in forza di un adeguato presupposto giuridico.

Ad esempio, un obbligo normativo o il consenso dell' Interessato.

L' informativa privacy nella Medicina dello Sport

Ambito di comunicazione

**Garante per la protezione dei dati personali: Provvedimento n. 388 del
24-11-2022**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che la comunicazione da parte di studio medico ad una palestra, con esso convenzionata per l'erogazione delle visite di accertamento dell'idoneità sportiva dei propri utenti, della sospensione dell'idoneità di un utente, senza che questo avesse autorizzato detta comunicazione, configuri una illecita comunicazione di un dato sanitario dell'interessato.

L'informativa privacy nella Medicina dello Sport

Fascicolo Sanitario Elettronico

Il **Fascicolo sanitario elettronico** è uno strumento informatico che riunisce i dati e i documenti (digitali o digitalizzati) di tipo sanitario e sociosanitario, relativi al singolo utente.

La sua funzione è di condividere tali dati, e quindi la storia clinica del paziente, tra vari medici o organismi sanitari coinvolti nel suo trattamento.

Evoluzione normativa:

Originariamente, l'inserimento di dati all'interno del FSE era subordinato al consenso dell'utente.

Il Decreto Legge "Rilancio" n. 34/2020, ha previsto che, anche in assenza di consenso dell'utente, i dati relativi a prestazioni sanitarie prodotti da maggio 2020 (quelli di date precedenti sono esclusi) in poi confluiscono nel FSE e che il consenso specifico è necessario solo per consentire l'accesso del personale sanitario a tali dati.

Nell'informativa sarà dunque necessario indicare che i dati raccolti alimentano il FSE e che le medesime informazioni saranno consultabili da: paziente, esercenti le professioni sanitarie (che hanno preso in cura il paziente) e organi di governo sanitario (dati aggregati e anonimi per finalità di governo e di ricerca) previa raccolta di **un suo espresso consenso.**


L' informativa privacy nella Medicina dello Sport

SECONDO STEP:

Informazioni su trattamenti ulteriori e diversi da quelli aventi finalità di cura

Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, successivamente (con lo stesso documento o con informative ad hoc), deve informare l'Interessato su:

- i) Refertazione Online
- ii) Dossier Sanitario Elettronico
- iii) Attività di ricerca
- iv) Telemedicina



L' informativa privacy nella Medicina dello Sport

Dossier Sanitario

Il **Dossier Sanitario Elettronico (DSE)**, secondo la definizione contenuta nelle “Linee guida in materia di dossier sanitario” emanate nel 2015 dal Garante, costituisce l'insieme dei dati personali generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'interessato presso lo stesso titolare del trattamento.

La sua funzione è di documentare parte della storia clinica dell'interessato permettendo al personale sanitario di una determinata struttura, che di volta in volta lo prende in cura, di avere accesso a tutte le informazioni sul suo stato di salute.

La costituzione e consultazione del DSE costituisce **un trattamento ulteriore rispetto al trattamento dei dati sanitari per l'erogazione della prestazione medica e rappresenta sempre un trattamento facoltativo**, che deve essere preceduto da:

- Informativa specifica;
- Consenso dell'Interessato.

L'informativa privacy nella Medicina dello Sport

Refertazione Online

Trattasi della possibilità che l'utente di una struttura sanitaria possa scaricare il proprio referto da un portale messo a disposizione dalla struttura stessa o che lo riceva via email all'indirizzo da esso indicato.

Il Titolare del trattamento deve:

1. fornire agli interessati un'informativa, distinta rispetto a quella relativa al trattamento dei dati personali per finalità di cura, che riporti una **descrizione chiara e comprensibile delle caratteristiche del servizio di refertazione online;**
2. raccogliere il **libero ed espresso consenso** dell'Interessato.

Un caso particolare: atleti minori

- ✓ La regola generale prevista dal diritto di famiglia afferma che la **potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori** o da un solo genitore se l'altro è morto o decaduto o sospeso dalla potestà genitoriale.
- ✓ Per gli **atti di ordinaria amministrazione** è sufficiente il **consenso espresso da uno solo dei genitori**, in quanto **possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore**.

N.B. Non rileva il fatto che i genitori siano sposati o separati o divorziati o conviventi di fatto. Quello che importa è che gli **atti di ordinaria amministrazione possono essere eseguiti disgiuntamente dai genitori, quelli di straordinaria amministrazione congiuntamente o per decisione del giudice**.

Il Garante ha chiarito che il consenso al trattamento dati necessari alla prestazione sanitaria non è più un obbligo nemmeno se l'interessato sia un soggetto minore d'età.

Una nuova «esigenza»: diritto alla portabilità

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, tra le informazioni che il Titolare deve fornire all'Interessato vi è anche la facoltà di esercitare i diritti di cui agli art. 15 e ss. (cfr. art. 13, par. 2, lett. b GDPR).

L'art. 20 GDPR ha introdotto un nuovo diritto in capo all'interessato: **la portabilità dei dati.**

L'interessato ha diritto di ricevere i dati personali forniti a un Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli a un altro Titolare del trattamento.

Tra i dati che possono essere oggetto di portabilità vi sono anche i dati «grezzi» come la frequenza cardiaca registrata da dispositivi sanitari o di fitness.

Tra i dati che non possono essere oggetto di portabilità vi sono i «dati inferenziali» e i «dati derivati» (es.: l'esito di una valutazione concernente la salute di un utente).

Ciò implica che, in attuazione del principio di privacy by design, ogni struttura deve dotarsi di strumenti idonei a valutare la accoglibilità delle richieste pervenute e, ove necessario, di tecnologie idonee ad ottemperare le stesse.

Grazie

ORGANIZZATO DA



CON IL PATROCINIO DI



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

